

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua a uso Produzione Beni e Servizi mediante 2 pozzi in Comune di GAGLIANICO assentita a SUEDWOLLE GROUP ITALIA SpA con D.D. 1.421 del 08.11.2019. PRAT. PROVINCIALE GAGLIANICO7.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.421 del 08.11.2019

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 22.10.2013 dal Sig. Alberto Savio, legale rappresentante della Soc. Safil S.p.A. e precedente dante causa della Soc. Suedwolle Group Italia S.p.A, relativo alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R 5 marzo 2001 n° 4/R e s.m.i., in deroga ai disposti in materia di utilizzo d'acqua sotterranea riservata al consumo umano ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. n° 22/1996 e s.m.i, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Soc. Suedwolle Group Italia S.p.A (codice fiscale 01221210022), con sede in Gaglianico (BI), Via del Mosso 10, la concessione preferenziale per continuare a derivare una portata massima complessiva di litri al secondo 10 e un volume massimo annuo di metri cubi 250.000, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 7,9274 d'acqua da falde sotterranee profonde, mediante estrazione da 2 pozzi esistenti (BI-P-0149 e BI-P-0150) in Comune di Gaglianico (BI) censiti al foglio n° 7, mappale n° 189, ad uso produzione di beni e servizi (omissis). Di accordare la concessione preferenziale chiesta a suo tempo con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R 5 marzo 2001 n° 4/R e s.m.i., e, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 2 lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e s.m.i., per un ulteriore periodo di anni 15, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 22 ottobre 2013 e previa continuazione del pagamento anticipato del corrispondente canone annuo dovuto sulla base dei parametri indicati nell'art. 1 del disciplinare stesso, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della normativa in materia fiscale (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.025 di Rep. del 22 ottobre 2013

ART. 7 – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano né dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata; in caso di accertata interferenza o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire

l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. E' tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti. La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'art. 4. comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di sospendere il prelievo d'acqua dalle falde profonde in oggetto, così come potrà dichiarare la revoca parziale della relativa concessione, nel caso in cui, a causa di carenza d'acqua nei pozzi idropotabili della zona, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", ne faccia espressa richiesta. La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni accidentali (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI